

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 GEN. 2001

=====

ADDI' 16 GEN. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI-

DELIBERAZIONE N° 55

L.R. 1.7.1996, n. 25 - Disposizioni in merito ai

OGGETTO: Dipartimenti, alle strutture equiparate e di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica.



OGGETTO: L.R. 1.7.1996, n. 25 – Disposizioni in merito ai dipartimenti, alle strutture equiparate e di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al personale, demanio, patrimonio e informatica;

VISTA la deliberazione n. 2468 del 5.12.2000 con la quale la Giunta regionale si è espressa in merito agli incarichi di direzione delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, riconducendoli nella giusta disciplina di cui all'art. 13 della L.R. n. 25/1996;

RITENUTO di dover dettare, in attesa che l'intera problematica trovi definitiva soluzione nella nuova riorganizzazione delle strutture regionali, analoghe disposizioni anche per le strutture dipartimentali ed equiparate;

VISTO l'art. 11, comma 1, della legge regionale 1.7.1996, n. 25 il quale dispone che:
“L'istituzione delle aree, dei servizi, degli uffici speciali temporanei, degli uffici ausiliari e delle sezioni e la ripartizione delle funzioni tra gli stessi, è stabilita con deliberazione della Giunta, secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 2. L'individuazione e l'istituzione nei dipartimenti, nel numero massimo di 24, è determinata con deliberazione consiliare, secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 2.”

VISTO l'art. 13, comma 1, della legge regionale 1.7.1996, n. 25 il quale dispone che:
“Sono istituite le seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica: gli uffici di gabinetto dei presidenti della Giunta e del Consiglio, anche a responsabilità dirigenziale, le segreterie particolari del presidente e del vicepresidente della Giunta e dei membri dell'ufficio di presidenza, nonché degli assessori e dei gruppi consiliari. Con deliberazione della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, possono essere individuate altre strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo.”

VISTO l'art. 15, commi 1 e 2, della L.R. 1.7.1996, n. 25 il quale dispone che:
“1. L'incarico di direttore di dipartimento e struttura equiparata è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali, dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, o a persone esterne all'amministrazione, queste ultime nel limite massimo del sessanta per cento delle posizioni previste, di direttore di dipartimento, dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali, svolte nel settore pubblico e nel settore privato.”


2. *L'incarico di cui al comma 1 è conferito dalla Giunta con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni ed il trattamento economico previsto, previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Tale parere deve essere espresso entro venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo così come proposto dalla Giunta. Il medesimo incarico può essere rinnovato una sola volta. Il trattamento economico viene fissato, previa verifica tra la presidenza della Giunta ed una commissione in cui siano presenti le maggiori rappresentanze della dirigenza pubblica e privata, con riferimento ai parametri previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica. Gli eventuali costi superiori ai trattamenti previsti dai contratti collettivi nazionali non costituiscono oneri contrattuali.*"

VISTO l'art. 24, comma 2, della legge regionale 1.7.1996, n. 25 il quale dispone che: *"Entro i successivi cinquanta giorni, la Giunta provvede, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, sulla base della rilevazione dei carichi e dei processi di lavoro, e nel rispetto degli articoli 2 e 11, alla ridefinizione dell'ordinamento degli uffici, ai sensi dell'articolo 22, nonché alla ridefinizione della dotazione organica, ivi compresa la definizione delle posizioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura, d'intesa con l'ufficio di presidenza per quanto riguarda il Consiglio. Tale parere deve essere espresso entro venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo così come proposto dalla Giunta. Nel medesimo termine la Giunta provvede, altresì, alla specificazione delle attribuzioni e dei compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 14."*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2876 del 25.6.1998 con la quale sono stati costituiti i Dipartimenti e le strutture equiparate, le aree e le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo, sulla base del procedimento di prima attuazione previsto dal già richiamato art. 24 della L.R. n. 25/1996;

CONSIDERATO che con l'adozione del provvedimento previsto per la fase di prima attuazione, e con quelli successivi di modifica in quanto rientranti in detta fase, non sono state specificate le norme di riferimento istitutive delle strutture, e che tale aspetto è risultato causa di non univoche interpretazioni;




RITENUTO necessario richiamare alcuni fondamentali aspetti dell'impianto legislativo (L.R. n. 25/1996) che connotano e differenziano le strutture dipartimentali e equiparate da quelle di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, al fine di definirne la corretta individuazione e collocazione;


L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

PRESO ATTO che:

- Il numero dei dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta è fissato dal su richiamato art. 11, comma 1, in massimo n. 24 strutture;
- I dipartimenti e le strutture equiparate sono strutture organizzative della Regione costituite per garantire, nella logica dell'aggregazione delle attività e dei compiti, l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali per grandi aree di materie omogenee, nonché per garantire la trasversalità organizzativa, per l'attuazione di programmi, progetti e gestioni comuni a più dipartimenti;
- I dipartimenti e le strutture equiparate (art. 4, comma 1, della L.R. n. 25/1996), svolgono o possono svolgere attività di gestione, in conformità al principio della distinzione delle competenze e delle responsabilità attribuite dalla legge (artt. 2 e 3 della L.R. n. 25/1996) agli organi di governo e ai dirigenti regionali;
- Il procedimento per l'istituzione dei dipartimenti e delle strutture equiparate è definito dal su richiamato art. 11, comma 1, e dall'art. 24, comma 2, della L.R. n. 25/1996;
- Il procedimento per il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti e delle strutture equiparate è definito dal su richiamato art. 15, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 25/1996 e dagli altri provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta in esecuzione di tali disposizioni;
- Le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica sono quelle individuate dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 25/1996 e dagli altri provvedimenti istitutivi conformi al dettato della già citata disposizione;
- Le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, in quanto strutture di supporto all'attività di direzione politica, non possono svolgere attività di gestione, in conformità al già richiamato principio della distinzione delle competenze e delle responsabilità attribuite dalla legge (artt. 2 e 3 della L.R. n. 25/1996) agli organi di governo e ai dirigenti regionali;
- Il procedimento per il conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, che tiene conto della natura fiduciaria del rapporto, è definito dal su richiamato art. 13 della L.R. n. 25/1996 e dagli altri provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta in esecuzione di tali disposizioni;
- Il trattamento economico riferito agli incarichi di responsabilità delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, con esclusione di quello per le segreterie particolari (del Presidente e del vice Presidente della Giunta e dei membri dell'Ufficio di Presidenza, degli assessori e dei gruppi consiliari) e le segreterie tecniche, sarà stabilito con il provvedimento di conferimento dell'incarico;

RITENUTO di dover indicare le specifiche norme della legge regionale n. 25/1996 alle quali riferire l'istituzione delle sottoelencate strutture dipartimentali, equiparate e



L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, così da definirne anche la corretta collocazione:

Articolo 11 – *Istituzione delle strutture della Giunta*

Dipartimenti

- 1 - Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza
- 2 - Economia e Finanza
- 3 - Risorse e Sistemi
- 4 - Ambiente e Protezione Civile
- 5 - Interventi Socio-Sanitari-Educativi per la Qualità della Vita
- 6 - Mobilità e Trasporti
- 7 - Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio
- 8 - Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport
- 9 - Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro
- 10 - Servizio Sanitario Regionale
- 11 - Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale
- 12 - Sviluppo Economico
- 13 - Urbanistica e Casa



Strutture equiparate (ai dipartimenti)

- 1 – Struttura di consulenza tecnica-amministrativa per l'attuazione del decentramento e la riorganizzazione regionale
- 2 – Struttura di consulenza tecnica per l'attuazione del D.Lgs. n. 626/1994
- 3 – Struttura di consulenza tecnica-amministrativa, studio e programmazione in materia di infrastrutture (in via di costituzione);
- 4 – Struttura di consulenza sui beni e le attività culturali (in via di costituzione);
- 5 – Struttura di consulenza e coordinamento delle attività di pianificazione comunale (in via di costituzione);


Il procedimento per il conferimento degli incarichi ad una delle su indicate strutture istituite ai sensi dell'art. 11 è quello previsto dall'art. 15 della L.R. n. 25/1996 e dai provvedimenti amministrativi attuativi di dette disposizioni.

Articolo 13 - *Strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica*

- 1 - Struttura di supporto per la funzione di indirizzo politico e programmatico
- 2 - Servizio di controllo Interno
- 3 - Ufficio del Segretario della Giunta


L'ASSESSORE


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


- 4 – Struttura di consulenza sulla produzione legislativa
- 5 – Struttura di consulenza sul contenzioso giudiziario
- 6 – Struttura di consulenza sulle relazioni nazionali e internazionali
- 7 - Struttura di consulenza e assistenza per acquisizione e gestione di beni e servizi
- 8 - Struttura di consulenza e assistenza nella programmazione dell'edilizia residenziale
- 9 – Ufficio di Gabinetto
- 10 – Ufficio relazioni esterne e comunicazione
- 11 – Segreterie particolari
- 12 – Segreterie tecniche

Il procedimento per il conferimento degli incarichi ad una delle su indicate strutture istituite ai sensi dell'art. 13 è quello previsto dalle disposizioni nello stesso contenute e dai provvedimenti amministrativi attuativi di dette disposizioni.

VISTA la legge 127/1997;

all'unanimità

DELIBERA



- 1) Di confermare quanto rappresentato in premessa;
- 2) Di prendere atto che con deliberazione n. 2468 del 5.12.2000 la Giunta regionale si è espressa in merito agli incarichi di direzione delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, riconducendoli nella giusta disciplina di cui all'art. 13 della L.R. n. 25/1996;
- 3) di dettare, in attesa che l'intera problematica trovi definitiva soluzione nella nuova riorganizzazione delle strutture regionali, analoghe disposizioni anche per le strutture dipartimentali ed equiparate;
- 4) di richiamare alcuni fondamentali aspetti dell'impianto legislativo (L.R. n. 25/1996) che connotano e differenziano le strutture dipartimentali e equiparate da quelle di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, al fine di definirne la corretta individuazione e collocazione;
- 5) di prendere atto che:
 - Il numero dei dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta è fissato dal su richiamato art. 11, comma 1, in massimo n. 24 strutture;

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

- I dipartimenti e le strutture equiparate sono strutture organizzative della Regione costituite per garantire, nella logica dell'aggregazione delle attività e dei compiti, l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali per grandi aree di materie omogenee, nonché per garantire la trasversalità organizzativa, per l'attuazione di programmi, progetti e gestioni comuni a più dipartimenti;
 - I dipartimenti e le strutture equiparate (art. 4, comma 1, della L.R. n. 25/1996), svolgono o possono svolgere attività di gestione, in conformità al principio della distinzione delle competenze e delle responsabilità attribuite dalla legge (artt. 2 e 3 della L.R. n. 25/1996) agli organi di governo e ai dirigenti regionali;
 - Il procedimento per l'istituzione dei dipartimenti e delle strutture equiparate è definito dal su richiamato art. 11, comma 1, e dall'art. 24, comma 2, della L.R. n. 25/1996;
 - Il procedimento per il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti e delle strutture equiparate è definito dal su richiamato art. 15, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 25/1996 e dagli altri provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta in esecuzione di tali disposizioni;
 - Le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica sono quelle individuate dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 25/1996 e dagli altri provvedimenti istitutivi conformi al dettato della già citata disposizione;
 - Le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, in quanto strutture di supporto all'attività di direzione politica, non possono svolgere attività di gestione, in conformità al già richiamato principio della distinzione delle competenze e delle responsabilità attribuite dalla legge (artt. 2 e 3 della L.R. n. 25/1996) agli organi di governo e ai dirigenti regionali;
 - Il procedimento per il conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, che tiene conto della natura fiduciaria del rapporto, è definito dal su richiamato art. 13 della L.R. n. 25/1996 e dagli altri provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta in esecuzione di tali disposizioni;
 - Il trattamento economico riferito agli incarichi di responsabilità delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, con esclusione di quello per le segreterie particolari (del Presidente e del vice Presidente della Giunta e dei membri dell'Ufficio di Presidenza, degli assessori e dei gruppi consiliari) e le segreterie tecniche, sarà stabilito con il provvedimento di conferimento dell'incarico;
- 6) di indicare le specifiche norme della legge regionale n. 25/1996 alle quali riferire l'istituzione delle sottoelencate strutture dipartimentali, equiparate e di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, così da definirne anche la corretta collocazione:

L'ASSESSORE


IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Articolo 11 – Istituzione delle strutture della Giunta

Dipartimenti

- 1 - Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza
- 2 - Economia e Finanza
- 3 - Risorse e Sistemi
- 4 - Ambiente e Protezione Civile
- 5 - Interventi Socio-Sanitari-Educativi per la Qualità della Vita
- 6 - Mobilità e Trasporti
- 7 - Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio
- 8 - Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport
- 9 - Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro
- 10 - Servizio Sanitario Regionale
- 11 - Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale
- 12 - Sviluppo Economico
- 13 - Urbanistica e Casa



Strutture equiparate (ai dipartimenti)

- 1 – Struttura di consulenza tecnica-amministrativa per l'attuazione del decentramento e la riorganizzazione regionale
- 2 – Struttura di consulenza tecnica per l'attuazione del D.Lgs. n. 626/1994
- 3 – Struttura di consulenza tecnica-amministrativa, studio e programmazione in materia di infrastrutture (in via di costituzione);
- 4 – Struttura di consulenza sui beni e le attività culturali (in via di costituzione);
- 5 – Struttura di consulenza e coordinamento delle attività di pianificazione comunale (in via di costituzione);

Il procedimento per il conferimento degli incarichi ad una delle su indicate strutture istituite ai sensi dell'art. 11 è quello previsto dall'art. 15 della L.R. n. 25/1996 e dai provvedimenti amministrativi attuativi di dette disposizioni.

Articolo 13 - Strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica

- 1 - Struttura di supporto per la funzione di indirizzo politico e programmatico
- 2 - Servizio di controllo Interno
- 3 - Ufficio del Segretario della Giunta
- 4 - Struttura di consulenza sulla produzione legislativa
- 5 - Struttura di consulenza sul contenzioso giudiziario
- 6 - Struttura di consulenza sulle relazioni nazionali e internazionali
- 7 - Struttura di consulenza e assistenza per acquisizione e gestione di beni e servizi
- 8 - Struttura di consulenza e assistenza nella programmazione dell'edilizia

H

residenziale


- 9 – Ufficio di Gabinetto
- 10 – Ufficio relazioni esterne e comunicazione
- 11 – Segreterie particolari
- 12 – Segreterie tecniche

Il procedimento per il conferimento degli incarichi ad una delle su indicate strutture istituite ai sensi dell'art. 13 è quello previsto dalle disposizioni nello stesso contenute e dai provvedimenti amministrativi attuativi di dette disposizioni.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/1997.


IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



17 GEN. 2001

ALLEG. alla DELIB. N. 55 *bu*
 DE 1-6 GEN. 2001



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]